

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(AQ)**

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO DEL *COMMERCIO* SU *AREE*
IN CIVITA D'ANTINO *SCALO***

COMUNE di CIVITA D'ANTINO (L'AQUILA)
Via Roma 67050

Tel. 0863 978122 **fax** 0863 978564

P.I. 0021 6390 666

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1

- I. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di funzionamento dei mercati periodici a cadenza settimanale che si svolgono sul territorio del Comune di Civita D'Antino.
2. Le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio e le modalità di assegnazione delle aree sono disciplinate dalla Legge Regionale Abruzzo n.135 del 23 Dicembre 1999;
3. Le aree pubbliche e con indicazione dei posteggi per lo svolgimento del mercato sono individuate nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art.2 - Giornate di svolgimento

- I. Il mercato ha luogo ogni settimana nella giornata di Domenica di seguito definito come "mercato cittadino di San Lidano" con attività di vendita dalle ore 07.00 alle ore 13.30 in Civita Scalo Piazza Vittorio Emanuele.

Art.3 - Modalità di accesso, sistemazione e sgombero

- I. Al mercato periodico possono partecipare esclusivamente titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;
2. I titolari di posteggio entro le ore 08.30 devono risultare presenti con il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato;
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 14.00 tutti i posteggiatori devono aver sgomberato l'intera area in modo che possa essere ripristinato l'uso dell'area pubblica.
5. I banchi, gli autoservizi le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla planimetria particolareggiata allegata al presente atto; non è permesso occupare passi carrabile ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi; in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
6. Qualora in situazioni particolari si rendono temporaneamente indisponibili le aree pubbliche (posteggi) in cui ordinariamente si svolgono i mercati, oppure si rendano temporaneamente

indisponibili le aree pubbliche (posteggi) in cui ordinariamente si svolgono i mercati, oppure si rendano temporaneamente disponibili spazi adiacenti a quelli prefissati, l'Amministrazione Comunale procederà ad individuare (posteggi) aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza indicarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente atto.

Art. 4 - Circolazione veicolare

1. Ai mercati periodici possono partecipare esclusivamente titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
3. I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel posteggio assegnato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio.
4. I veicoli che non vengono parcheggiati entro il posteggio assegnato o che occupano uno spazio che deborda dalle dimensioni del posteggio devono essere allontanati dall'area del mercato terminato lo scarico della merci e comunque non oltre le ore 09.30.

Art.5 - Caratteristiche delle attrezzature e modalità di presentazione della merce.

- Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm dallo spazio assegnato.

In casi particolari, sentito il Comando di Polizia Municipale, potranno essere autorizzate sporgenze laterali superiore ai 50 cm a condizione che siano ad una altezza del suolo superiore a *mt. 2.50*;

- Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt.2,50 dal suolo.
- I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con la modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitarie.
- È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o con il sistema dell'incanto. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
- Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- Nel settore alimentare, dove appositamente individuato, possono accedere esclusivamente operatori con autorizzazione per tabelle del settore alimentare che esplica non attività di vendita esclusiva di prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitarie.

Art. 6 Pubblicità dei prezzi e autorizzatoria

1. Il commerciante su area pubblica deve ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta - della merce esposta al pubblico.
2. E' obbligatorio per ogni titolare di posteggio tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa l'iscrizione al

Registro Imprese e per la vendita di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande restano in vigore il riconoscimento dei requisiti morali e professionali e l'autorizzazione sanitaria

3. L'operatore deve essere sempre in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge Regionale n. 135/99.

Art. 7- Individuazione delle aree del mercato e dei posteggi

1. L'area del mercato è quella configurata nella tavola planimetrica particolareggiata, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ampiezza complessiva dell'area del mercato cittadino della Domenica a Civita D'Antino Scalo è di mq 1200.
3. Il numero complessivo dei posteggi del mercato cittadino della Domenica riservato ai commercianti su area pubblica è: n. 30 (trenta) posteggi di cui n. 6 riservati ad operatori del settore alimentare e di cui n. 24 riservati ad operatori del settore non alimentare per la cui esatta numerazione, articolazione, superficie e dislocazione si rinvia all'allegati tavola planimetrica.
4. Il numero complessivo dei posteggi del mercato cittadino della Domenica riservato agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti è n. 4 per la cui esatta numerazione, articolazione superficie e dislocazione si rinvia all'allegata tavola planimetrica particolareggiata allegato i parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 8 Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica.

1. Presso il Comando di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse copia autentica delle tavole planimetriche particolareggiate costituenti l'allegato 1 relativa al mercato precedentemente citato, nonché l'originale della
dati di assegnazione di ogni concessione
(posteggio), la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. L'assegnazione pluriennale dei posteggi per gli operatori viene effettuata sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. R. 135/99.

Art. 9 - Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi

1. Il concessionario di posteggio non presente all'ora stabilita nel precedente art. 3 non potrà più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sarà considerato assente.
2. I posteggi disponibili saranno assegnati secondo l'ordine risultante nel ruolino di spunta tenuto presso il Comando della P.M. che dovrà provvedere al suo aggiornamento.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene in base all'ordine di posizione nel ruolino il quale è definito dando la priorità ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività che ha il più alto numero di presenze sul mercato.
4. A parità di presenze si terrà conto della data di inizio di attività del Registro Ditte.
5. Per numero di presenze si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato entro le ore 08.30 prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
6. Le procedure e i criteri di cui sopra si applicano anche ai produttori agricoli.
7. Le procedure di assegnazione temporanea dei posteggi disponibili sono espletate dopo le ore 08.30 dal Comando di P.M.
8. In caso di assenza del titolare nel posteggio assegnato i provvedimenti saranno adottati ai sensi dell'art.13 della L.R.135/99 modificato dall'art.6 c.1 della L.R.10/06.
9. Nei casi di condizioni meteorologiche avverse per la cui definizione competente è il Comando di P.M., le eventuali assenze non vengono computate.

Art. 10 - Tributi

- I. Le concessioni permanenti (decennali) stagionali nonché le assegnazioni temporanee sono soggette al pagamento delle tasse e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 11 - Concessione di occupazione di suolo pubblico (posteggio)

1. La concessione permanente ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza del titolare.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia,
3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente fatto salvo quando disposto nell'art.5 c.4 della L.R. 135/99 modificato dall'art.2 c.2 L.R.10/2006;.
4. L'efficacia della concessione è sospesa nei casi di accertato e notificato mancato pagamento dei tributi comunali dovuti per l'esercizio dell'attività su area pubblica. La durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento.
5. La concessione cessa naturale scadenza indicata all'atto del rilascio o per rinuncia del titolare.

Art. 12- Subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante sempre che vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia. Neicasi-di-subingresso-in-autorizzaziDni-convertiteunitariamente le presenze maturate nei vari mercati periodici passano in capo al subentrante.

Art. 13 - Modalità di rassegnazione dei posteggi a seguito di strutturazione o spostamento del mercato.

1. La rassegnazione dei posteggi a seguito di eventuali ristrutturazioni o spostamento del mercato è effettuato dando la priorità nella scelta degli stessi agli operatori che saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base dell'anzianità di frequenza allo specifico mercato quali concessionari dei posteggi, ed in caso di parità sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante del Registro Ditte.

Art. 14 - Norme igienico-sanitarie.

- 2 La vendita e la somministrazione di generi alimentari è consentita all'interno del settore alimentare come individuato nelle tavole planimetriche particolareggiate allegate al presente atto ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. N. 248/93 e per la parte non espressamente indicata dal T.U. delle leggi sanitarie e dal regolamento comunale dell'igiene nonché dalla L.N. 283/1962, dal relativo Regolamento di attuazione N. 327/1980, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 (G. U. n. 203 del 3 1.08.1995) e da ogni disposizione-vigente in materia.

Art. 15 - Criteri di assegnazione pluriennale e temporanea dei posteggi riservati ai *produttori* agricoli di cui alla N. 59/1963

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo quanto disciplinato dall'art. 5 c.2 e c.4 della L.R. 13 5/99 tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande mediante lettera raccomandante ed a parità di data in base alla maggiore anzianità di frequenza al mercato quali titolari di autorizzazione; il procedimento deve concludersi entro 30 gg. Con l'accoglimento o il rigetto della domanda.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore secondo le modalità di cui all'art. 20 comma 3 D.M. n. 248/93 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della denuncia.

E' consentita, in base alla stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che su richiesta dell'interessato potrà essere:

- decennale con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche razionati complessivamente non inferiori a 60 gg. E non superiori a 180.

2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza al mercato quale titolare di [aut.ne](#) di cui alla L.n. 59/1963 o di presentazione di denuncia ai sensi dell'art. 19 L. N. 241/90.

Art. 16— Rinvio

1 per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia ^{alle} disposizioni di Leggi vigenti in materia, il bando nel giorno della pubblicazione sull'Albo pretorio sarà trasmesso alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

